

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
'Finanze, Finanze, Programmazione'

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 21 del 15.11.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.11.1983 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 22.3.1983

D.d.L. "Determinazione della tassa regionale di circolazione".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Morea, Affatato, Di Giuseppe, Di Gioia, Fitto.

contrari:

di astensione: Bortone, Bellifemine, Rossi, Ricciato.

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **Morea**

Amey

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

DECISIONE N. 21 DEL 15.11.1983

D.D.L. "DETERMINAZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE"

Relatore: Prof. Leonardo Morea

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

D.d.L. "DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA DELLA TASSA REGIONALE
DI CIRCOLAZIONE".

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la legge 16.5.1970 n.281, come è noto, ha attribuito alle Regioni Ordinarie vari tributi propri, fra cui la tassa regionale di circolazione.

La legge n.281/1970, in particolare, ha dato facoltà alle Regioni ordinarie di determinarne l'ammontare in una misura compresa fra il 90% e il 110% dell'ammontare della corrispondente tassa erariale di circolazione ridotto del 50%, nonchè di prevedere ulteriori variazioni in misura non eccedente il 5% in relazione alla destinazione e caratteristica dei veicoli.

La nostra Regione, con la legge 13.1.1972 n.1, ebbe a disciplinare l'ammontare della predetta tassa nella nostra circoscrizione territoriale nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale ridotta così come già detto.

Con la presente legge, la tassa regionale di circolazione è determinata in misura pari al 110% della corrispondente tassa erariale, e si attiva la facoltà predetta dell'ulteriore aumento del 5%.

La decisione di accrescere l'ammontare della tassa regionale riviene da una valutazione di tutte le Regioni ordinarie, che hanno concordato tale aumento in relazione alla esigenza di aggiornare le aliquote delle tasse regionali.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2.

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

Molte Regioni, del resto, hanno già provveduto in merito: a puro titolo esemplificativo si cita la legge 15.12.1982 n.71 della Regione Lombardia.

La I Commissione ha espresso sul disegno di legge parere favorevole a maggioranza, proponendo altresì che l'entrata in vigore della legge sia fissata al 1° gennaio 1984, per cui si chiede al Consiglio regionale di approvarlo.

(Prof. Leonardo Morea)

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

D.d.L. "Determinazione delle aliquote della tassa regionale di circolazione"

Articolo Unico

1. L'aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e penultimo comma dello art.4 della legge 16 maggio 1970, n.281.

2. La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 5%, ai sensi del terzo comma dell'art.4 della legge 16 maggio 1970, n.281, per le seguenti categorie di veicoli:

- 1) autobus ad uso privato
- 2) autoscafi ad uso privato
- 3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali
- 4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa
- 5) rimorchi ad uso abitazione
- 6) autoveicoli attrezzati per campeggio
- 7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

Henry